



Edizione di giovedì 20 Maggio 2021

EDITORIALI

[Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 17 maggio](#)
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

IVA

[Accordo transattivo con società Ue: la disciplina fiscale ai fini Iva](#)
di Marco Bargagli

AGEVOLAZIONI

[L'intreccio tra l'esonero Irpef per i redditi agrari e il superbonus](#)
di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Transfer pricing: l'Amministrazione non deve provare il vantaggio fiscale](#)
di Euroconference Centro Studi Tributari

AGEVOLAZIONI

[Credito d'imposta per la produzione di biometano: dubbi e spiragli](#)
di Fabio Landuzzi, Nicola Brigandì

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

[Gli "elementi immateriali" nelle operazioni M&A di studi professionali](#)
di Goffredo Giordano di MpO Partners

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Produttività lavorativa: la cura del proprio sonno

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 17 maggio

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **42esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell'ambito della quale sono state richiamate le novità di prassi e giurisprudenza della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata al **deposito del bilancio in formato XBRL**, mentre nel corso dello speciale **“agevolazioni edilizie”** è stata analizzata la spettanza del **superbonus** e delle altre detrazioni fiscali nel caso di interventi su **immobili ad uso promiscuo**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, sono state esaminate le questioni legate ai **profili di elusività** per i **prestiti obbligazionari collocati presso i soci**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma ***Evolution***.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. BILANCIO ERRATO E DEPOSITO A RETTIFICA

2. ATTIVITÀ CESSATA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. LA PROROGA AL 31.12.2022 NON SI ESTENDE AGLI INTERVENTI SULLE SINGOLE UNITÀ

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** **In Diretta** ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Contributo a fondo perduto, ricavi 2019 e acconti

Risulta ammisible richiedere il CFP, in riferimento al limite di ricavi a 10 mln, per una società con ricavi 2019 di competenza pari a 9,7 mln (rigo RS107), nonostante un fatturato nel 2019 pari a 11,7 mln in seguito alla fatturazione di rilevanti acconti?

A. G. S.

Ai fini della verifica del limite di 10 milioni di euro assume rilievo esclusivamente l'ammontare dei ricavi o compensi conseguito nell'anno 2019 (o, per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l'ammontare dei ricavi o compensi riferiti al secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 23.03.2021).

9

Rete d'impresa e deposito bilancio XBRL

È stata costituita una rete d'imprese con attività esterna (General contractor per lavori superbonus). Deve depositare il bilancio? XBRL?

F.L.

Se è stata prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune è necessario redigere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le norme previste per la redazione del bilancio da parte delle S.p.A..

La situazione patrimoniale deve essere depositata al Registro delle imprese: anche in questo caso è necessario utilizzare la tassonomia XBRL.

8

Forfettari e contributo a fondo perduto

Forfettari: calcolo contributo. Era stato specificato che andavano considerate le fatture, indipendentemente dagli incassi, mentre ora quindi consentono di tener conto dei valori indicati nel quadro LM. Quindi entrambe valgono?

G. B. M.

È necessario sempre richiamare la fondamentale distinzione tra ricavi e fatturato.

La circolare Ade 5/E/2021 ha espressamente chiarito che, ai fini del calcolo dei ricavi è necessario fare riferimento ai quadri da “LM 22 a 27, colonna 3”.

In relazione, invece, al calcolo del fatturato e dei corrispettivi, “si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2)”.

7

Superbonus e variazione sede attività

Ho la sede dell'attività a casa mia. Se faccio una variazione di sede prima dell'inizio dei lavori sono a posto?

T.S.

Sì, si ritiene che in questo caso il superbonus, sussistendo tutte le altre condizioni, spetti in misura piena e non nel limite del 50% come previsto nel caso degli immobili ad uso promiscuo.

6

Bilanci approvati e non depositati

Bilancio approvato con verbale riportato sui libri sociali in formato abbreviato ma mai depositato, anni 2018 e 2019, posso ora depositare i bilanci riapprovati in formato supersemplificato?

F. N.

Non si ritiene necessario riapprovare i bilanci in un nuovo formato, trattandosi di un omesso

deposito sanzionabile.

I bilanci, infatti, sono già stati tutti all'epoca regolarmente approvati e dovevano dunque essere depositati.

5

Sede imprenditore individuale

Elettricista che ha sede "formalmente" nella propria abitazione subisce comunque riduzione 50% superbonus?

R.S.

La risposta si ritiene affermativa: anche in questo caso dovrebbe ritenersi spettante il superbonus nei limiti del 50%.

#4

Estinzione prestito obbligazionario

Quale procedura deve seguire una società per estinguere un prestito obbligazionario, prima della sua scadenza naturale, liquidando anticipatamente i creditori?

G.V.

La facoltà, da parte del soggetto debitore, di estinguere anticipatamente il prestito obbligazionario deve essere espressamente disciplinata in una clausola all'interno del foglio informativo afferente l'emissione. Il foglio informativo menzionato deve prevedere inoltre le modalità formali e sostanziali concernenti l'estinzione anticipata. La prassi prevede che vengano prefissati i valori dei tassi d'interesse della cedola di estinzione, oltre alle modalità e ai termini di rimborso del capitale.

3

Bilancio errato e deposito a rettifica

Chiedo conferma: in caso di bilancio errato si depositano vecchio bilancio completo di verbale di approvazione e nuovo bilancio con verbale di approvazione del bilancio corretto?

S. A.

Come chiarisce il Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2021 *“Per correggere errori contenuti in bilanci già depositati deve essere presentata una nuova pratica di deposito completa della documentazione prevista, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto.”*

Il nuovo deposito va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale”.

È quindi necessario depositare il nuovo bilancio con il nuovo verbale di assemblea (e non il vecchio).

Si ricorda, però, che il deposito a rettifica non comporta la cancellazione del precedente bilancio depositato.

2

Attività cessata e contributo a fondo perduto

Ditta individuale con calo di fatturato oltre il 30% nel 2020 rispetto al 2019 ha cessato attività in CCIAA (negozi di abbigliamento) a gennaio 2021 p.iva ancora aperta a fine marzo 2021 possiamo chiedere contributo a fondo perduto?

B. M.

Sul punto assume rilievo la circolare 22/E/2020 con la quale è stato chiarito che le imprese inattive in CCIAA ma con partita Iva ancora attiva possono fruire del contributo a fondo perduto, non risultando “cessata” la partita Iva, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti.

1

La proroga al 31.12.2022 non si estende agli interventi sulle singole unità

La proroga al 31/12/22 vale anche per gli interventi sulle singole unità del condominio?

S.C.

No, in quanto la disposizione limita il maggior termine del 31/12/2022 agli interventi sulle parti comuni.

Per gli interventi sulle singole unità il termine resta fermo al 30/06/2022.

Per **aderire alla *Community* di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su **Facebook** o utilizzare il *link* <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



IVA

Accordo transattivo con società Ue: la disciplina fiscale ai fini Iva

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

LE COMUNICAZIONI E LE DICHIARAZIONI DELLA HOLDING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto le **prestazioni di servizio generiche**, per le quali non sono previste **specifiche deroghe ai criteri di territorialità**, rese nei **confronti di soggetti passivi Iva** (nei c.d. rapporti **Business to Business o B2B**), si **considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato** solo se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia, in base al **criterio del luogo del committente**, *ex [articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#)*.

Infatti, per espressa disposizione normativa, le **prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato**:

- quando sono **rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**;
- quando sono rese a **committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**.

Delineato, seppur brevemente, l'ambito giuridico di riferimento in tema di territorialità delle prestazioni di servizio, in relazione al **trattamento fiscale ai fini Iva** delle **somme da versare a seguito della stipula di un accordo transattivo intercorso tra le parti**, l'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Grandi contribuenti, ha fornito specifici chiarimenti nella **risposta interpello n. 356/2021 pubblicata ieri, 19 maggio 2021**.

Il soggetto istante ha rappresentato che, per **ridefinire gli assetti negoziali scaturenti da due precedenti accordi**, a seguito della **sospensione della fornitura disposta dalla società committente (stabilita in un Paese europeo)**, ha concluso – con quest'ultima – un **accordo transattivo** che prevede la corresponsione, a favore della società Alfa S.p.A., di una determinata **somma di denaro**, come di seguito schematizzato.



Ciò posto, l'Agenzia delle entrate ha **tratteggiato** la **disciplina tributaria prevista ai fini Iva** a fronte della somma che la **società committente Delta (estera)** dovrà **versare alla società istante Alfa (italiana)**, in esecuzione **dell'accordo transattivo** sopra schematizzato rendendosi necessaria, in tale contesto, **un'attenta verifica circa la "funzione economica" delle somme versate**.

Nello specifico, occorre accettare se le stesse:

- **costituiscono l'effettivo corrispettivo di una cessione di beni e/o di un servizio fornito** nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da **prestazioni sinallagmatiche**, con conseguente **nesso diretto** tra **cessione di beni e/o il servizio reso** e **il controvalore ricevuto** (cfr. **sentenze 08.03.1988, causa 0102/86, causa C-16/93, causa C-174/00, causa C-210/04**);
- sono state **versate a titolo di liberalità**, oppure abbiano **natura meramente risarcitoria**.

Avuto riguardo alla **nozione di prestazione di servizi** l'**articolo 24, comma 1, Direttiva n. 112/2006** stabilisce che **"si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni"**.

Inoltre, ai sensi dell'**articolo 25, comma 1, della citata Direttiva comunitaria**, **"una prestazione di servizi può consistere, tra l'altro, in una delle operazioni seguenti: (...) b) l'obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione (...)"**.

Conformemente, l'**ordinamento giuridico domestico** qualifica **come prestazioni di servizi ai fini Iva** **"le prestazioni verso corrispettivo dipendenti (...) in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte"** (ex [articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)).

Anche la **giurisprudenza comunitaria** ha affermato che una **prestazione di servizi** è effettuata “a titolo oneroso” e, pertanto, **realizza un’operazione imponibile** solo quando tra **l’autore di tale prestazione** e il suo destinatario intercorra un **rapporto giuridico** nell’ambito del quale avviene uno **scambio di prestazioni sinallagmatiche**, ove il **compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario** ([Corte di giustizia UE, sentenza del 16 dicembre 2010, causa C-270/09](#)).

Tale approccio ermeneutico è stato recepito anche dalla **giurisprudenza di legittimità** ([Corte di Cassazione, sentenza n. 23668 del 01.10.2018](#)), la quale ha tracciato i caratteri distintivi della prestazione di servizi come di seguito indicato:

- **configurabilità di un rapporto giuridico** da cui **scaturiscano le attribuzioni patrimoniali**;
- **reciprocità delle attribuzioni**, data dalla sussistenza di un **nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui corrisposto** (*ex multis*, [Corte di cassazione, sentenza n. 14406 del 09.06.2017](#) e [Corte Giustizia sentenza del 22.02.2018, causa C-182/17](#)).

Ciò detto, giova ricordare che l’accordo transattivo prospettato nell’istanza di interpello stabilisce che: *“le parti con la presente risolvono ogni e qualsiasi reclamo reciproco che le stesse possano avere in connessione con i contratti, la loro esecuzione e sospensione, con reciproca rinuncia di qualsivoglia richiesta e reclamo ai sensi dei contratti – soggetta al pagamento da parte di Delta ad Alfa di euro XXX (un XXXX/00 euro) (di seguito pagamento) per le attività eseguite ed i costi sostenuti da Alfa ai sensi dei contratti prima della data della loro sospensione”*.

Esaminando la predetta **fattispecie negoziale** emerge così che la somma viene corrisposta a fronte **dell’impegno assunto da Alfa S.p.A.**, nell’ambito di un **rapporto giuridico intercorrente con Delta**, di **rinunciare all’esercizio di qualsiasi richiesta e/o pretesa nei confronti della società committente** a seguito della risoluzione dei contratti di fornitura disposta ad opera di quest’ultima.

Tale circostanza consente di **qualificare la somma dovuta**, il cui ammontare è parametrato in base alle attività svolte e alla copertura dei costi sostenuti dalla società istante fino alla data di sospensione dei contratti di fornitura, come **il corrispettivo previsto per l’assunzione di un obbligo di non fare/permettere posto a carico della società istante**, inquadrabile quest’ultimo tra i **“servizi generici”** eseguiti nei confronti di un **soggetto passivo Iva residente in un Paese europeo escluso da imposizione nel territorio dello Stato italiano**, ai sensi dell’[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) (cfr. [risposta n. 145 pubblicata il 03.03.2021](#)).

AGEVOLAZIONI

L'intreccio tra l'esonero Irpef per i redditi agrari e il superbonus

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini



DIGITAL Master di specializzazione
IL SUPERBONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE
[Scopri di più >](#)

L'[articolo 1, comma 44, L. 232/2016](#) stabilisce che per gli anni 2017, 2018 e 2019 i **redditi dominicali e agrari** non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef dei **coltivatori diretti** e degli **Iap** di cui all'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#) iscritti nella previdenza agricola.

L'agevolazione è stata da ultimo **estesa** agli anni **2020 e 2021** dalla **L. 178/2020**.

L'**Agenzia delle entrate**, rispondendo a una specifica domanda nel corso degli incontri con la stampa specializzata, ha avuto modo di chiarire che **non possono beneficiare** dell'agevolazione in questione i **soci di società di persone commerciali** (Snc, sas) che abbiano **optato** per la **determinazione catastale** del reddito, in quanto esso **mantiene** la sua natura di **reddito d'impresa**.

Le istruzioni al **Modello Redditi SP** testualmente riportano: “*possono beneficiare dell'agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP, redditi fondiari*”.

Sembrerebbe inoltre coerente con la *ratio legis*, **estendere l'agevolazione anche al collaboratore di impresa familiare o coniugale** nonché all'associato nella conduzione (soccidario, compartecipato, retista) sempre che siano in possesso delle **qualifiche richieste**.

La **disposizione** ha la struttura di una **norma perentoria**.

Anche se, di fatto, si traduce in un'**agevolazione**, una **compilazione** del Modello Redditi fatta in modo **difforme** da quanto prescritto, per esempio assoggettando comunque a tassazione i redditi fondiari pur in presenza delle condizioni poste dalla legge per l'esenzione, **porrebbe il contribuente in una situazione di contrasto** con indicazioni imperative, anche se sono difficilmente immaginabili conseguenze sanzionatorie.

Il problema potrebbe porsi in diversi casi: infatti, la **mancanza** di un **reddito** dichiarato può rivelarsi di **ostacolo** per l'**accesso** ad alcuni **benefici** per il titolare dell'azienda agricola.

Pensiamo al **superbonus** del 110%. Come noto il superbonus **non può** essere utilizzato dai **soggetti** che **non hanno capienza** per fruire della corrispondente detrazione.

Analogamente, non hanno accesso all'agevolazione coloro che sono **titolari** soltanto di **redditi** assoggettati a **imposta sostitutiva**.

Essi, tuttavia, **possono optare**, ai sensi dell'[articolo 121 D.L. 34/2020](#), in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto** (cd. sconto in fattura) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In alternativa, i contribuenti medesimi hanno facoltà di **cedere un credito d'imposta** di importo corrispondente alla detrazione, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.

L'Agenzia delle entrate, con la [circolare 24/E/2020](#) ha precisato che *“Ai fini dell'esercizio dell'opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l'imposta londa sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l'effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell'articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta”*.

Questa affermazione sembra **sufficientemente chiara** per essere **applicata** al caso dello **IAP** o **coltivatore diretto** con soli redditi esenti e fugare ogni dubbio sulla possibilità di rientrare nel novero dei potenziali beneficiari del Superbonus mediante il meccanismo della cessione del credito (con o senza sconto in fattura).

Eppure, poco sotto, il **medesimo documento** interpretativo contiene una frase non del tutto chiara, quando afferma che *“Il superbonus, inoltre, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”*.

Seguono **esempi** che esulano in verità dal caso che qui ci occupa; tuttavia, la perentorietà dell'asserzione fa nascere i primi **dubbi**.

In seguito, la [circolare 30/E/2020](#), affronta compiutamente uno specifico problema: quello del **titolare** di **soli redditi** derivanti dal possesso di **abitazione principale** e **conclude** dicendo che può sfruttare la **detrazione** mediante **cessione del credito**, *“... in quanto si tratta di un soggetto che “astrattamente” può essere titolare della detrazione, stante le modalità di tassazione del*

reddito previste per tale contribuente. Nel caso in questione, in particolare, il reddito derivante dal possesso dell'immobile adibito ad abitazione principale (rendita catastale), **concorre alla formazione del reddito complessivo**, ma è escluso da tassazione per effetto della **deduzione di cui all'articolo 10 del Tuir di importo pari alla rendita catastale**".

Analizzando il contenuto della risposta, **sembra** desumersi che il **concorso alla formazione del reddito complessivo** sia una **condizione essenziale**. Una condizione che, nel caso del coltivatore diretto o dello IAP, non si verifica.

E arriviamo ad aprile 2021. In una **risposta** a interpello (la [n. 253 del 15.04.2021](#)) l'Agenzia delle entrate ha **negato l'accesso** al superbonus a una **cooperativa sociale Onlus** che, per disposizione normativa, **produce redditi** che sono completamente **esenti** da imposte. Siamo nell'ambito Ires, al di fuori del contesto Irpef in cui si colloca l'imprenditore agricolo.

Eppure la **conclusione** cui perviene l'Agenzia delle entrate **sembra contenere un principio di carattere generale**: *"qualora la cooperativa istante corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione"*.

In sostanza, viene ribadita l'**equazione** secondo cui in **assenza** di **redditi imponibili** non c'è **accesso** al Superbonus.

Nonostante le contraddittorie indicazioni ufficiali, non è verosimile ipotizzare che **un'agevolazione settoriale** concessa a soggetti qualificati in un particolare momento di crisi, reiterata più volte, si trasformi in un **boomerang** impedendo l'attivazione di un'altra **agevolazione come il 110%**, peraltro di impatto ben superiore.

Pertanto riteniamo che **non vi siano ostacoli a che lo IAP o il coltivatore diretto che possieda solo redditi esenti, possa sfruttare il superbonus con la cessione del credito**.

Per fugare ogni dubbio, tuttavia, è auspicabile che l'**Agenzia delle entrate** chiarisca ufficialmente il suo pensiero.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer pricing: l'Amministrazione non deve provare il vantaggio fiscale

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La disciplina in materia di **transfer pricing** non è riconducibile tra le disposizioni antielusive del nostro Ordinamento e **non richiede** quindi che l'Amministrazione **provi la maggiore fiscalità nazionale**. Le previsioni dell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) sono pertanto **applicabili** anche in difetto della prova di un **concreto vantaggio fiscale** da parte del contribuente.

Sono questi i principi richiamati dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 13571**, depositata ieri, **19 maggio**.

Il caso riguarda una **società** alla quale era stato notificato un **avviso di accertamento** con il quale venivano recuperati a tassazione gli **interessi passivi su un finanziamento concesso dalla controllante estera al tasso del 10%**, nonché i **2/3 dei costi assicurativi** (in quanto sostenuti, in parte **a favore di altre due società** dello stesso gruppo).

Con riferimento alla misura del **tasso di interesse**, la società lamentava l'applicazione, nell'ambito dell'impugnato **avviso di accertamento**, dei **tassi BCE ed Euribor a sei mesi**; riteneva, infatti, che il **valore normale** dovesse essere determinato facendo riferimento ai **prezzi mediamente praticati in condizione di libera concorrenza**.

La Corte di Cassazione, tuttavia, investita della questione, ha ritenuto **congrua** la scelta operata dall'Amministrazione finanziaria, individuando un **tasso medio** che sarebbe stato proposto a qualunque impresa che, in regime di libero mercato, si fosse rivolta a degli **istituti di credito** per essere finanziata.

Sul punto viene tra l'altro precisato, che, secondo un **orientamento ormai consolidato** della giurisprudenza, in materia di **transfer pricing**, l'**onere probatorio** gravante sull'Amministrazione **finanziaria** si esaurisce nel fornire prova dell'**esistenza dell'operazione infragruppo** e la pattuizione di un **corrispettivo inferiore** al valore normale di mercato; **spetta dunque al**

contribuente fornire prova che il corrispettivo convenuto corrisponde ai **valori economici** che il **mercato** attribuisce a tali operazioni (si richiama, sul punto, [Cassazione, n. 30149/2017](#)).

La società contestava inoltre la **mancata dimostrazione**, da parte degli Uffici, **dell'intento elusivo**.

La Corte di Cassazione è quindi tornata a ribadire che la **disciplina del transfer pricing** non si colloca tra le **norme antielusive** in senso proprio, proprio perché, **a differenza delle altre disposizioni antielusive, non** prevede che l'Amministrazione finanziaria debba **provare la maggiore fiscalità nazionale** ed è quindi applicabile **anche in mancanza della prova di un effettivo vantaggio fiscale** da parte del contribuente.

In merito, invece, al secondo profilo (relativo alla **deducibilità dei costi assicurativi**) la Corte di Cassazione ha richiamato il **principio di diritto** ricostruito da [Cassazione, n. 18904/2018](#), secondo il quale *“il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività d'impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo”*.

L'**inerenza** deve essere dunque **riferita all'oggetto sociale dell'impresa**: nel caso in esame, però, nulla prevedeva l'**oggetto sociale**.

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta per la produzione di biometano: dubbi e spiragli

di Fabio Landuzzi, Nicola Brigandì

Seminario di specializzazione

TRANSIZIONE 4.0: CASI OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Per gli investimenti in **beni strumentali** effettuati dal 1° gennaio 2020, a seguito di quanto previsto dall'[articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019](#) e dall'[articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020](#), in luogo del **super ed iper-ammortamento**, è riconosciuto un **credito d'imposta** in misura differenziata a seconda della tipologia di investimento.

L'agevolazione, a differenza della precedente, è perciò applicabile anche ai soggetti che determinano il reddito con **criteri forfetari** o con l'applicazione di **regimi d'imposta sostitutivi**, tra cui possono rientrare, ad esempio, gli **imprenditori agricoli** che determinano il reddito imponibile su **base catastale**.

Con la **risposta all'istanza di interpello 904-1257/2020** resa dalla **Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia**, l'Amministrazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire del **credito d'imposta** di cui ai [commi da 184 a 194](#) dell'[articolo 1 L. 160/2019](#) per la realizzazione di un nuovo **impianto** per la **produzione di energia elettrica e termica da biogas**.

Facendo una breve, ma inevitabile, digressione tecnica, occorre ricordare che il **biogas** è una miscela prevalentemente composta da anidride carbonica e metano, prodotta da un particolare processo di degradazione di sostanze organiche; attraverso un **processo di c.d. upgrading**, il biogas può essere trasformato in **biometano**. Il biometano è un combustibile, assimilabile al gas naturale, disponibile per l'immissione nelle attuali infrastrutture gas e utilizzabile anche per l'autotrazione.

La fonte normativa si rinviene da ultimo nel **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 02.03.2018**; l'**articolo 1 D.M. 02.03.2018** definisce **biometano il combustibile ottenuto da biogas** che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, che possono essere svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, anche in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (precisamente, con i provvedimenti di attuazione dell'[articolo 20, comma 2, D.Lgs.](#)

[28/2011](#)), ed è quindi idoneo alla successiva **fase di immissione** nella rete del gas naturale.

Venendo alla risposta all'istanza di intervento suddetta, in essa si ricorda che, come precisato nella [circolare 4/E/2017](#), sono **escluse dall'agevolazione dell'iper-ammortamento** previsto per i beni di cui all'Allegato A della **L. 232/2016**, tutte le soluzioni finalizzate alla **produzione di energia** quali, ad esempio i sistemi cogenerativi, ed i sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non.

Da ciò l'Amministrazione deduce che detta **esclusione** abbia una valenza generale, e quindi vada riferita ad **ogni soluzione finalizzata a produrre energia**, e non solamente ad una o più specifiche componenti di un impianto attraverso cui si ottiene concretamente l'energia.

Pertanto, poiché l'impianto produttivo di energia dalle biomasse deve essere considerato nella sua interezza, prescindendo dalle singole componenti che lo costituiscono, se ne deve trarre che **l'esclusione prevista** nella circolare citata si applichi anche al **caso di specie** con riferimento al credito d'imposta previsto dall'[articolo 1, comma 189, L. 160/2019](#).

La risposta all'intervento non affronta però il caso della spettanza, o meno, del credito d'imposta in oggetto quando si tratti di impianto per la produzione di **biometano**, lasciando dunque spazio ad alcune incertezze, ed anche alla necessità di **futuri chiarimenti**, vista anche la rilevanza che tali investimenti stanno assumendo.

Uno dei punti centrali della questione sta nel rispondere ad un interrogativo tecnico, ossia: la produzione di biometano va assimilata alle soluzioni finalizzate alla produzione di **energia** ed allora subisce la stessa ragione di esclusione dall'agevolazione prevista nella [circolare 4/E/2017](#), oppure la produzione di biogas per la realizzazione di biometano va **tenuta distinta** dalla produzione di biogas per la **generazione di energia elettrica** o termica, vista la chiara diversa destinazione finale del prodotto (il biometano)?

Dal punto di vista tecnico, sembrano esservi spiragli per poter aprire ad una soluzione affermativa, tanto più se si considera che, avuto riguardo all'impianto di *upgrading*, parrebbe comunque lecito poter **beneficiare** dell'agevolazione prevista dal [comma 188](#) della **L. 160/2019**, e dai [commi 1054 e 1055](#) della **L. 178/2020**.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Gli “elementi immateriali” nelle operazioni M&A di studi professionali

di Goffredo Giordano di MpO Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali: Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Copiosa dottrina e giurisprudenza è concorde nel ritenere che lo studio professionale non sia mai equiparabile ad un’azienda in quanto si differenzia dalla stessa in ragione della personalità della prestazione resa dal professionista e dalla prevalenza di quest’ultimo sull’organizzazione della struttura e dall’incapacità della struttura medesima a produrre ricchezza autonomamente dalla figura del titolare.

Occorre evidenziare, comunque, che sia la normativa e la prassi interna sia le normative di stampo europee tendono, nel tempo, ad assottigliare il muro di confine che esiste tra professionista ed imprenditore anche se, concettualmente la distinzione resiste.

Pertanto, la cessione dello studio professionale non si può configurare come un trasferimento d’azienda nel suo complesso con la conseguenza che non può essere applicata la medesima disciplina fiscale. Infatti, lo studio professionale è costituito da una pluralità di rapporti giuridici che devono essere trattati, da un punto di vista fiscale, con differenti discipline nel momento del trasferimento.

Ma quali sono i principali oggetti di trasferimento di uno studio professionale?

Essi possono essere, in linea di massima, così individuati:

1. Il trasferimento a titolo oneroso del «Pacchetto Clienti»;
2. La cessione dei cespiti;
3. La pattuizione di compensi per il patto di non concorrenza;
4. La cessione degli elementi immateriali.

Tralasciando i primi tre punti che sono stati già oggetto di nostri precedenti interventi, ai quali si rinvia per un approfondimento, in questa sede analizzeremo quali potrebbero essere gli

elementi immateriali nelle operazioni di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale ed i risvolti di natura fiscale.

Uno degli elementi immateriali potrebbe essere la cessione (o la concessione dell'utilizzo) del marchio dello studio ritenuto, magari, di particolare prestigio anche al fine di dare continuità tra la vecchia e la nuova gestione. A questo potrebbero aggiungersi, ad esempio, la cessione dell'utilizzo di un software sviluppato dallo studio, la cessione di un brevetto, etc.

Ai fini delle imposte dirette i corrispettivi percepiti a seguito della cessione degli elementi immateriali rientrano tra i redditi professionali così come stabilito dall'art. 54 del T.U.I.R. il quale al comma 1-quater prevede espressamente che "concorrono a formare il reddito (di lavoro autonomo) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale".

Pertanto, l'emersione di materia imponibile è subordinata a due precise condizioni:

1. il concedente è un esercente di arti o professioni;
2. gli elementi immateriali, in genere, devono essere riferibili all'attività artistica o professionale svolta dal lavoratore autonomo.

Ulteriore punto da sottolineare è che l'articolo 54, comma 1-quater del Tuir si riferisce alla sola cessione a titolo oneroso degli elementi immateriali ma non cita, ad esempio, la concessione in godimento o, più in generale, l'utilizzazione di un bene intangibile afferente all'attività professionale. Su tale argomento si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 255/E/2009. Nel caso concreto, l'Amministrazione Finanziaria, analizzando il caso della cessione dello sfruttamento economico del diritto d'immagine da un professionista dietro costituzione di una rendita vitalizia, ha ricondotto il relativo compenso all'attività professionale e al reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del TUIR.

Ai fini delle imposte indirette i corrispettivi percepiti a seguito della cessione degli elementi immateriali devono esser assoggettati ad IVA in quanto rientrano tra i redditi di natura professionale. Pertanto, il professionista cedente dovrà emettere regolare parcella soggetta ad IVA, ritenuta d'acconto e cassa di previdenza (se esistente).

Fino ad ora abbiamo analizzato il caso di cessione di elementi immateriali da parte di un professionista organizzato sotto forma di ditta individuale.

Ma che sorte hanno gli elementi immateriali in caso di trasformazione/conferimento dello studio organizzato sotto forma di ditta individuale (ma anche di uno studio associato) in Società tra Professionisti?

Continua a leggere [qui](#)

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Produttività lavorativa: la cura del proprio sonno

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

Uno degli elementi chiave per favorire la produttività lavorativa è **aver cura del proprio sonno**.

Non sempre siamo nelle condizioni di **riposare bene**: una cena pesante, un caffè preso oltre orario, una scaramuccia lavorativa o familiare possono compromettere la nostra capacità di rilassarci e disturbare il nostro sonno notturno.

La mattina dopo non ne fa le spese soltanto il nostro aspetto fisico che accusa colorito opaco, occhiaie profonde, rughe accentuate. Il prezzo lo pagano anche le nostre membra e, quando non si tratta di episodi occasionali ma diventano ricorrenti, anche il nostro sistema immunitario.

Infatti, **fintanto che il nostro corpo riposa, il nostro cervello lavora alacremente**: regola la nostra temperatura e la pressione arteriosa, normalizza il battito cardiaco e rinforza il nostro sistema immunitario rigenerando la capacità del nostro organismo di proteggerci da infezioni o malattie.

Anche la memoria e le sinapsi cerebrali godono appieno degli effetti salvifici di un buon sonno.

Come prendersi cura di sé rendendoci facile e rigenerante il sonno notturno e creare buoni presupposti per avere il giorno dopo pienamente attivi gli strumenti che favoriscono la produttività lavorativa come capacità di concentrazione, creatività, *problem-solving*?

E che dire delle *soft skills* utili alla collaborazione, al lavoro in *team*, alla gestione sana dei conflitti, alla gestione del nostro tempo?

Dormire tra le sei e le otto ore a notte è un vero toccasana,

che ci farà trovare pronti per l'uso tutti gli strumenti utili

per aumentare la nostra produttività lavorativa.

Escludendo ogni riferimento a problemi di sonno legati a specifiche patologie, tematiche che lasciamo a specialisti ed esperti del tema, ecco **alcuni spunti per cadere serenamente tra le braccia di Morfeo**:

- **cena qualche ora prima di andare a letto**, così da favorire la digestione serale
- **evita cibi troppo pesanti e superalcoolici**
- anche il **caffè** potrebbe essere la causa della **perdita di sonno**, se preso dopo le 15
- quando sei già a letto **evita di navigare sui social e dedicati piuttosto alla lettura di un buon libro**
- tieni lo **smartphone lontano da te** e comunque in funzione aerea
- prima di metterti a letto, scrivi su un notes le cose che non vuoi dimenticare per il giorno dopo
- Anche riflessioni che esprimano la gratitudine per ciò che di buono è accaduto durante la giornata generano buoni pensieri e favoriscono la calma della nostra mente
- Lo stesso puoi fare con i pensieri che improvvisamente ti attanagliano durante la notte: scrivili di getto sul notes, senza filtrarli. Li troverai pronti per essere gestiti il giorno successivo.

Ma possibilmente, **vai a dormire alla stessa ora e svegliati alla stessa ora**. Fare diventare una *routine* l'ora del sonno e l'ora della sveglia crea abitudine anche per i nostri bioritmi, che ringrazieranno.

